

Codice A1618A

D.D. 11 aprile 2023, n. 264

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VINAI MICHELE (P.IVA 02482120041 - C.F.omissis) Sede legale: PIOZZO - LOCALITA' PIA' 15 Sede intervento: PIOZZO - LOCALITA' PIA' 15 (F. 15, part.527)



ATTO DD 264/A1618A/2023

DEL 11/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VINAI MICHELE (P.IVA 02482120041 – C.F. omissis)

Sede legale: PIOZZO - LOCALITA' PIA' 15

Sede intervento: PIOZZO - LOCALITA' PIA' 15 (F. 15, part.527)

1. PREMESSO CHE:

- già con nota di prot. n. 0761/P del 16/2/2022 lo Sportello Unico per le Attività produttive G.A.L. Mongioie trasmetteva la convocazione alla conferenza dei servizi relativamente all'istanza presentata dall' AZIENDA AGRICOLA VINAI MICHELE, avente ad oggetto la realizzazione di un porticato agricolo, presso il Comune di PIOZZO, Località Pià 15 - Foglio 15 Mappale 527 (T) Foglio 15 Mappale 527 (F), in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per una superficie totale di intervento pari a 3.500 m², e per un volume complessivo di movimento terra pari a 6.865,53 m³;

- con nota di prot. 00069426 del 06/06/2022 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica trasmetteva parere favorevole;

2. CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 256

- ai sensi dell'art. 8 della della L.R. n. 45/1989, l'intervento oggetto della presente autorizzazione è soggetto al versamento del deposito cauzionale, per un importo pari € 1.000 ;

- ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 45/86 è fatto obbligo del versamento, prima dell'inizio dei lavori, del corrispettivo di rimboschimento pari a di € 759 relativi a una trasformazione del suolo pari a 3.500m² non boscati;

4. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

5. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

6. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

7. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione G.A.L. MONGIOIE; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

DETERMINA

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA VINAI MICHELE (P.IVA 02482120041 – C.F. omissis) con sede legale in PIOZZO - LOCALITA' PIA' 15, per la realizzazione di un "porticato agricolo" in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, su superfici di cui al Foglio n. 15, part.527 del N.C.T. del Comune di PIOZZO;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (come trasmesso in data 22/2/2022 dal SUAP G.A.L. MONGIOIE) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive G.A.L. MONGIOIE;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico G.A.L. MONGIOIE; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili

circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, che provvederà a trasmettere l'avviso di pagamento PagoPa per consentire il versamento del corrispettivo di rimboschimento tramite PiemontePay, e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. MONGIOIE per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1816B

Alla Direzione A1600A

Settore Tecnico Piemonte Sud

pec : tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

(*) Riportato nel messaggio PEC

Classif: 7/13.160.70/ATVZI/706/2022A

Allegati: /

Oggetto: L.R. n.° 45/1989. Istanza per autorizzazione alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di un nuovo porticato agricolo - Comune di Piozzo - Località: Pià.
Richiedente: Vinai Michele

A seguito della convocazione della conferenza asincrona, ai sensi dell'art. 14, L. 241/90, pervenuta ai Settori Regionali competenti, per tramite del SUAP Gal Mongioie del 28/02/2022, prot. 7711, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione di un nuovo capannone – porticato in ampliamento dell'esistente e sistemazione delle aree esterne, da parte dell'Azienda Agricola Vinai Michele.

A seguito di opportuna istruttoria, nonché di sopralluogo concordato congiunto (con Ditta, progettisti delegati e Settore Tecnico Piemonte Sud), effettuato in data 28/04/2022, venivano forniti i necessari chiarimenti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

L'intervento consiste in lavori per la realizzazione di un nuovo capannone – porticato in ampliamento dell'esistente e sistemazione delle aree esterne, in commune di Piozzo, in località Pià.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta e dai confronti tecnici, le argomentazioni e le soluzioni tecniche adottate dai progettisti hanno chiarito le problematiche emerse.

L'istruttoria è stata svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Si precisa che l'autorizzazione ai sensi della L.R. 4/1989 e s.m.i. è di competenza - ai sensi della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 - del Settore Tecnico Piemonte Sud A1618A.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

vista la L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;

vista la D.D. n. 368/2018;

vista la Circolare n. 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10/09/2018;



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

visto il D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018;
vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i.;
visto il D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici (la Determinazione autorizzativa è di competenza della Direzione A1600A – Settore Tecnico Piemonte Sud) per la realizzazione di un nuovo capannone – porticato in ampliamento dell'esistente e sistemazione delle aree esterne, in comune di Piozzo, in località Pià, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 3.500 mq. (circa 6866 mc.), secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato anche al Settore scrivente la provenienza, tipologia e qualità geotecnica dei materiali che andranno a costituire il riporto di valle del Capannone in progetto, ai sensi della normativa vigente (DPR 120/2017 e s.m.i. e D.M. 17/01/2018 e s.m.i.);
2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni;
3. gli scarichi finali della regimazione delle acque dovranno confluire nel sistema esistente, senza arrecare alcun aggravio dello stesso, che dovrà essere verificato nella sua perfetta efficienza nel tempo. In caso di problematiche legate a tali aspetti sarà cura dei soggetti autorizzati prevedere le opportune sistemazioni necessarie (richiedendo il parere al Settore scrivente);
4. i riporti in progetto dovranno essere effettuati per strati successive ben livellati e compattati, nonchè realizzato un pronto recupero ambientale e vegetazionale;
5. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni pervenute dovranno essere preventivamente autorizzate;
6. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
7. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovranno essere verificate in corso d'opera le stabilità delle pareti di scavo, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
8. tutti gli scavi ed i riporti una volta terminati, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra, con l'integrazione di essenze arboree – arbustive ove necessario, con alta capacità di radicamento; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cortina erbosa non risulterà pienamente affermata;



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

9. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Cuneo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione la richiesta di scauzionamento, con allegata la “Relazione di fine lavori”, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
10. la Direzione dei Lavori dovrà avvalersi dell’assistenza di tecnici abilitati con specifiche competenze in materia di stabilità – consolidamento, nonché di recupero dei versanti.

I lavori devono essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data dell’autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Si ribadisce che il parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l’intervento appare dover versare alla Regione Piemonte a titolo di deposito cauzionale la cifra pari a **1.000,00 Euro**, che verranno richiesti nelle modalità previste dalla normative vigente.

Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, appaiono comportare l’obbligo dei titolari dell’autorizzazione di provvedere al versamento del corrispettivo di rimboschimento, pari a **759,00 Euro**.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004 e il DPR 120/2017, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L’istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l’intervento.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Si resta in attesa della Determinazione Finale del Settore Tecnico Piemonte Sud.

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Volpe

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005)

ref:
Marco Rozio